



COMUNE DI VOBARNO

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 32 DEL 10/08/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO "REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI - TARI"

L'anno **duemilaventi**, addì **dieci** del mese di **Agosto** alle ore **18:00**, presso la **sala consiliare del comune di Vobarno** si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio risultano presenti i Sigg. Consiglieri:

	Presente	Assente		Presente	Assente
<i>PAVONI PAOLO</i>	SI		<i>TIBONI PATRIZIA</i>	SI	
<i>LAZZARINI LUCA</i>	SI		<i>FOSSATI MAURIZIA</i>	SI	
<i>NOLLI SARA</i>		SI	<i>TURRINI CATERINA</i>	SI	
<i>ZANONI CLAUDIO</i>	SI		<i>BIZIOLI MARIA</i>	SI	
			<i>CRISTINA</i>		
<i>BUFFOLI CLAUDIA</i>		SI	<i>PAVONI ALBA</i>		SI
<i>ANDREOLI ILARIO</i>	SI		<i>CADENELLI ERNESTO</i>	SI	
<i>NOLLI VALERIO ENRICO</i>	SI				

Presenti all'inizio 10

Partecipa il Vice Segretario Cadenelli dott. Rossano

Presiede Sindaco Sig. Pavoni Paolo

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31.01.2020, avente ad oggetto: “Aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022” ;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31.01.2020 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, la nota integrativa e i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 07.02.2020 avente ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione 2020-2021-2022 – parte finanziaria”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 17.02.2020 inerente all’approvazione del Piano della Performance-mappa strategica/piano dettagliato degli obiettivi per il periodo 2020/2022;

RICHIAMATI:

- principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 - TUEL, Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 10 dello Statuto Comunale che disciplinano le competenze del Consiglio Comunale;
- l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, la IUC - Imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita (ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti -TARI);

PRECISATO che la disciplina della TARI del Comune di Vobarno era contenuta nel Regolamento IUC e che pertanto, in considerazione di quanto espresso, con decorrenza 2020 tale regolamento è da ritenersi abolito;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'approvazione dello specifico “Regolamento Tassa rifiuti – TARI”;

VISTO il “Regolamento Tassa rifiuti - TARI” predisposto dall'Ufficio Tributi sulla base della normativa vigente in materia;

PRECISATO che l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine definito dalla legge che limitatamente all’anno 2020, a causa delle proroghe e rinvii normativi, originati dall’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19, è stato differito al 16 novembre (vedi l’ [art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), come modificato dall’ [art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#)) e comunque si farà riferimento ai termini di legge;

UDITI i seguenti interventi:

IL SINDACO , in accordo con i capigruppo, rappresenta che la discussione sui punti 3 (Regolamento TARI) e 4 (Piano finanziario e tariffe TARI) all’ordine del giorno potrà avvenire unitariamente con il primo dei due punti, stante l’affinità per materia, ferma restando la votazione separata sulle due diverse deliberazioni

CLAUDIO ZANONI, Assessore delegato all'ambiente, relaziona sulle singole modifiche apportate al testo del regolamento della TARI.

A seguire esplica quanto segue. Vi sono vari motivi per cui i costi del servizio risultano incrementati: la particolarità delle modalità di computo da parte di ARERA per la determinazione dell'incidenza delle tariffe e delle coperture dei costi; la variazione sui ricavi unitari derivanti dalla cessione e trattamento dei rifiuti valorizzati (per aumenti delle impurità del rifiuto conferito e dunque conseguente riduzione del provento); incremento di 800 ore di guardiania presso l'isola ecologica per fare fronte ai maggiori accessi; aumento delle quantità e dei conseguenti costi per i conferimenti di rifiuti ingombranti; aumento degli inerti da costruzione e demolizione; aumento dei costi di smaltimento dell'organico in quanto incrementato di circa 100 tonnellate e così anche per il vetro. Va peraltro evidenziato che, dall'anno 2017, il costo del piano finanziario è più basso rispetto ai precedenti. Il nuovo sistema di conferimento, a fronte di un contenuto aumento e giustificato dei costi, ha comportato una trasformazione positiva del territorio.

LUCA LAZZARINI, Consigliere incaricato, ricorda che tutti i costi devono trovare copertura nella tariffa. Se si applicassero le tariffe proposte da ARERA vi sarebbe un aumento di circa il 20-25%; ma l'amministrazione ha ritenuto di non apportare aumenti che comportassero un maggior carico economico sugli utenti, modulando la pianificazione tariffaria in modo da annullare quelli che altrimenti sarebbero stati gli aumenti derivanti dai criteri computazionali ARERA. Nello specifico delle attività economico-produttive, l'amministrazione ha introdotto un meccanismo di riduzione a scaglioni, considerando anche i periodi di chiusura dell'attività derivanti dall'emergenza epidemiologica. In sostanza la riduzione è pari a circa € 150.000, risorse che dunque sono state destinate all'abbattimento delle tariffe per la generalità degli utenti, sia famiglie che operatori economici.

PAOLO PAVONI (Sindaco) ringrazia il consigliere Lazzarini per il grande lavoro di raffronto e calcolo certosino, che ha consentito all'amministrazione di utilizzare in modo molto oculato e puntuale le provvidenze Covid-19 destinate a questa voce, a beneficio di tutta l'utenza.

ERNESTO CADENELLI (Impegno Civico): ribadisce, anche per questa circostanza, che la mancata costituzione di un gruppo di lavoro/commissione ad hoc ha pregiudicato la comprensione ed il ragionamento sulla tematica e sulla presente proposta di deliberazione. Pur comprendendo lo sforzo fatto per gestire nella corrente annualità l'impatto economico del nuovo sistema, occorre guardare al futuro in ottica di proiezione: in effetti quanto riferito dal consigliere Zanoni non è incoraggiante, considerato l'aumento dei costi; vanno fatti approfondimenti conseguenti, per valutare se vi siano modalità diverse per gestire meglio le criticità rilevate, magari pensando a forme di convenzionamento specifico tra comuni per ottimizzare la differenziazione dei conferimenti. Non si sono poi avute più notizie sul tema della tariffa puntuale, che nelle intenzioni doveva qualificare il sistema tariffario e di cui poi non si è più saputo nulla. Sarebbe poi utile conoscere nel dettaglio l'incidenza sui costi dei vari servizi aggiuntivi implementati sul territorio nel tempo (cestini differenziati, cestini per la raccolta delle deiezioni canine, ecc.). Va valutato inoltre l'ingresso in SAEV del comune di Rezzato, che senz'altro per complessità e dimensioni avrà un peso notevole sul servizio valligiano, quivi scaricato rispetto a quanto in precedenza gravava sulla città di Brescia. Segnala infine uno sbilanciamento negli aiuti alle attività produttive rispetto a quelli alle famiglie.

LUCA LAZZARINI, Consigliere incaricato, precisa che con i calcoli e le destinazioni fatte l'amministrazione è riuscita a dirottare le risorse necessarie ad azzerare gli aumenti alle famiglie (per circa € 40.000); il resto è stato destinato ad abbattimenti sulle attività produttive, considerando il grave impatto derivante dalle chiusure obbligatorie conseguenti all'emergenza epidemiologica; il tutto dunque in un'ottica di massimo equilibrio.

CLAUDIO ZANONI, Assessore delegato all'ambiente, precisa che ad inizio anno si era valutato l'avvio della tariffazione puntuale, ma l'avvento di ARERA ha scompaginato i programmi e consigliato di attendere l'evolversi della situazione; in sostanza l'anno 2020 è un anno test, dal 2021 si potranno aggiornare le considerazioni anche in merito alla introduzione della puntuale.

PAOLO PAVONI (Sindaco) : durante l'emergenza epidemiologica l'accesso all'isola ecologica mediante prenotazione aveva dato buoni risultati; probabilmente sarebbe stata buona cosa approfondire e proseguire con questa modalità di conferimento, più ordinata e programmabile. Concorda in generale sul principio per cui che conferisce rifiuti particolari e dunque usufruisce di uno specifico servizio debba farsi carico del relativo costo, almeno in misura maggiore rispetto alla restante utenza, per ovvie ragioni di equità

CATERINA TURRINI (Impegno Civico): anticipa l'astensione del gruppo di minoranza su entrambi i punti, pur prendendo atto del lavoro svolto dalla amministrazione sul piano della distribuzione e dei calcoli degli abbattimenti tariffari

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione economico-finanziaria, allegato B alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2, del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI gli allegati:

- pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi sotto i profili della regolarità tecnica e contabile dal responsabile del servizio competente, dott.ssa Elisabetta Iacono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- parere favorevole, espresso dal responsabile del servizio competente, dott.ssa Elisabetta Iacono, sotto il profilo di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa verificate in sede di formazione del provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli 7 (Pavoni, Lazzarini, Fossati, Zanoni, Andreoli, Nolli V., Tiboni) , astenuti 3 (Turrini, Bizioli, Cadenelli), contrari nessuno

DELIBERA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare il "Regolamento Tassa rifiuti – TARI", allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 41 articoli e un allegato;
- 3) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 ;
- 4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 5) di delegare il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente che limitatamente all'anno 2020, a causa delle proroghe e rinvii normativi, originati dall'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da Covid-19, è stato differito al 31 ottobre (vedi l' [art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), come modificato dall' [art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#)), e comunque si farà riferimento ai termine di legge;
- 6) di dare atto che la disciplina della TARI era contenuta del Regolamento IUC e che in considerazione della normativa citata in premessa, con decorrenza 2020, tale regolamento è da ritenersi abolito.

Successivamente, CON VOTI favorevoli 7 (Pavoni, Lazzarini, Fossati, Zanoni, Andreoli, Nolli V., Tiboni) , astenuti 3 (Turrini, Bizioli, Cadenelli), contrari nessuno

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge

Letto confermato e sottoscritto,

SINDACO
Pavoni Paolo

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO
Cadenelli dott. Rossano

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

COMUNE DI VOBARNO
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.**

INDICE

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Soggetto attivo
- Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 4. Definizioni
- Art. 5. Presupposto per l'applicazione della TARI
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Superficie degli immobili
- Art. 11. Costo di gestione
- Art. 12. Determinazione della tariffa
- Art. 13. Articolazione della tariffa
- Art. 14. Periodi di applicazione della TARI
- Art. 14 bis. Contenitori per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche
- Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19. Scuole statali
- Art. 20. TARI giornaliera
- Art. 21. Tributo provinciale
- Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art. 24. Riduzioni per il recupero
- Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 26. Agevolazioni sociali e ulteriori riduzioni ed esenzioni
- Art. 27. Fruizione di riduzioni e agevolazioni
- Art. 28. Versamenti e rateizzazioni
- Art. 29. Obbligo di dichiarazione
- Art. 30. Contenuto della dichiarazione
- Art. 31. Poteri del Comune
- Art. 32. Accertamento delle violazioni dichiarative
- Art. 33. Accertamento dell'inadempimento agli obblighi di versamento
- Art. 34. Sanzioni
- Art. 35. Interessi
- Art. 36. Rimborsi e compensazione
- Art. 37. Somme di modesto ammontare
- Art. 38. Riscossione coattiva
- Art. 39. Autotutela, accertamento con adesione contenzioso
- Art. 40. Trasmissione della documentazione
- Art. 41. Disposizioni finali e transitorie

ALLEGATO A: Categorie delle utenze non domestiche

REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI.

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art. 1, commi da 641 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tassa istituita dal presente Regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Soggetto attivo

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio di propria competenza, anche nelle forme associative previste dal D.lgs. 167 del 2000 (Testo Unico sugli Enti locali), fatta salva la possibilità di affidare a terzi tali attività, anche disgiuntamente, nelle forme di legge.
2. Per gli immobili ricadenti nei territori di più comuni, in mancanza di specifici accordi tra gli enti locali interessati, il soggetto attivo è il comune nel cui territorio insiste prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili a tassa, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nel cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.
4. E' comunque vietata la doppia imposizione.

Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.
4. Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'art. 5 del Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 500% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti delle utenze che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, indichi le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti entro trenta giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 29, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione.
6. Il Comune può prevedere e disciplinare il conferimento al pubblico servizio di determinate categorie di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in base a specifiche convenzioni a corrispettivo.

Art. 4. Definizioni

1. Per l'applicazione della TARI si intende per:

- a) *possesso*: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, ovvero di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- b) *detenzione*: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto;
- c) *locali*: le strutture coperte stabilmente infisse al suolo e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- d) *aree scoperte*: le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- e) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione;
- f) *utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui rientrano in particolare le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, parcheggio coperto.

Art. 5. Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Sono escluse da TARI:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, le aree adibite a parcheggio gratuito di clienti o dipendenti, le aree adibite esclusivamente al transito di veicoli;
- b) le aree comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

3. La presenza di arredo e/oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizza il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, la TARI relativa all'immobile è dovuta da tutti i possessori o detentori in solido.

2. Per le parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Non è temporanea la detenzione continuativa con durata superiore a sei mesi anche se ricomprendenti più annualità.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti a TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione inutilizzate, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da organi competenti o che siano riconosciuti tali a seguito di sopralluogo da parte di incaricati del Comune;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) gli edifici adibiti esclusivamente al culto nonché i locali e le aree scoperte strettamente connessi a tale attività;
- e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- j) le soffitte, solai, ripostigli e simili adibiti a deposito di materiale vario di uso domestico limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt. 1,50.

2. Le predette circostanze devono essere tempestivamente indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nelle superfici cui si riferiscono tali provvedimenti.

3. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse ai sensi del presente articolo verrà applicata la TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento devono provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare soggette alla tassa sui rifiuti:

- a) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di

- ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- b) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - c) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - d) le aree e le superfici occupate da cantieri edili ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere;
 - e) le utenze con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi di assimilazione di cui all'articolo 3, comma 4 e comma 5, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 6.

3. Sono esclusi da tassazione i magazzini nei quali vengono rispettate contestualmente le seguenti condizioni:

- il magazzino è utilizzato per il deposito esclusivamente delle materie prime e delle merci che vengono rispettivamente utilizzate e prodotte nelle aree aziendali in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili; la presenza, anche se in minima percentuale, di materie prime o merci relative ad aree di produzione in cui non si formano rifiuti speciali determina l'esclusione dall'esenzione dell'intero magazzino;
- il magazzino è strettamente funzionale all'attività di produzione, come dimostrato dal fatto che senza di esso la produzione non potrebbe avere luogo, essendo necessario depositare in esso materie prime dell'inserimento nel ciclo produttivo e le merci dopo la relativa produzione, in attesa dell'indirizzamento di queste ultime verso magazzini in stoccaggio ovvero verso la rete distributiva;
- il magazzino deve essere ubicato nel medesimo insediamento e attiguo alle superfici produttive in cui si producono in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali;
- il magazzino deve essere gestito dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.

Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che risultino anche promiscuamente:

- non collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
- funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.

I rifiuti prodotti nei magazzini esclusi da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore. E' fatta salva la possibilità, qualora attivata dal Comune, di fruire di servizi integrativi del servizio pubblico a corrispettivo.

Per fruire dell'esclusione di cui trattasi è necessario presentare all'ufficio tributi apposita domanda documentata ai fini della verifica dei requisiti richiesti.

4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, non conferibili al pubblico servizio e non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, computando l'intera superficie su cui l'attività è svolta in ragione delle percentuali indicate nel seguente elenco:

Tipologia di attività	% di computo
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	75
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55
Elettrauto	65
Caseifici, cantine sociali	50
Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie	55

Lavorazioni ceramiche, smalterie	55
Officine di carpenteria metallica	55
Tipografie, stamperie, vetrerie	75
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	75
Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	75

5. Per fruire delle esclusioni previste dal presente articolo gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice CER, oltre alle ulteriori circostanze rilevanti;
- b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6. Con riferimento ai servizi sanitari e sociali (ospedali, case di cura, poliambulatori, case di riposo, ecc.) in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la complessiva superficie assoggettata a tariffa dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio dei servizi sanitari e sociali sottoelencati, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata applicando alla metratura complessiva le seguenti riduzioni:

- Ospedali e case di cura: 25%
- Poliambulatori: 30%
- Case di riposo: 25%
- Comunità religiose e laiche: 50%
- Oratori: 50%

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti speciali al pubblico servizio in assenza di specifica convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, l'utente decade dalle esclusioni di cui al presente articolo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, e sono addebitati gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione. Si applicano inoltre le sanzioni per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 255, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 10. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all' 80% (ottanta per cento) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata per i locali al netto dei muri, per le aree scoperte al filo interno dei muri al netto di eventuali costruzioni.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 5 mq per colonnina di erogazione.
6. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tariffa di Igiene Ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o della Tariffa Integrata Ambientale (TIA 2) prevista dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) prevista dall'art.14 del D.L. del 6.12.2011 n. 201.

Art. 11. Costo di gestione

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e approvati dal Comune.

Art. 12. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.
4. Le tariffe possono essere modificate per ripristinare l'equilibrio del piano finanziario ai sensi dell'art. 192, D. Lgs. 267/2000 e comunque come da disposizioni di legge.
5. Le tariffe possono essere modificate in caso di eventi eccezionali, per esempio: calamità naturali, situazioni di emergenza sanitaria ed economica, ecc., e comunque come da disposizioni di legge e provvedimenti normativi.

Art. 13. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per la raccolta differenziata prevista dalle vigenti disposizioni di legge e del regolamento comunale, viene assicurata, in conformità di quanto previsto dall'art.14, comma 18, decreto legislativo 201/2011 e dal D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte fissa e variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle utenze domestiche in materia di conferimento a raccolta differenziata risultanti dall'ultimo consuntivo del

servizio tari. La quota di abbattimento viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa del servizio.

Art. 14. Periodi di applicazione della TARI

1. La tassa sui rifiuti è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia tempestivamente prodotta, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14 bis. Contenitori per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche

1. Tutte le utenze devono dotarsi dei contenitori adibiti alla raccolta "porta a porta" così come stabilito dall'art.8 del Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.
 2. I contenitori assegnati devono essere restituiti all'atto della chiusura dell'utenza.
- In caso contrario sarà addebitato all'utente il relativo rimborso spese deliberato annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata ripartendo in maniera uniforme i costi variabili attribuibili alle medesime in relazione al numero degli occupanti dell'alloggio e dei locali.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabiliti dalla legge o in base a specifica motivazione.

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che hanno residenza anagrafica nel Comune, comprese le abitazioni tenute a disposizione, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e le badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune oppure da enti diversi dalle persone fisiche, verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a:
 - due per superfici fino a mq. 50;

- tre per superfici comprese fra mq. 51 e mq. 120;
- quattro per superfici comprese fra mq. 121 a mq. 200;
- sei per superfici superiori a mq. 200.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le unità immobiliari destinate a cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito condotte da non residenti, qualora esse costituiscano l'unica tipologia di locali occupati o detenuti, il numero degli occupanti è posto uguale a uno.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

6. Per le utenze a disposizioni di soggetti residenti e non locate il numero degli occupanti è quello desunto dalle risultanze dell'anagrafe comunale.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di attivazione delle stesse. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia dalla data in cui sono avvenute con eventuale conguaglio.

8. Per le unità abitative occupate o detenute da persone anziane o disabili, residenti anagraficamente presso Strutture Residenziali Assistite ovvero la cui presenza presso le strutture residenziali è certificata dalle medesime strutture, il numero degli occupanti è fissato in 0 (zero) unità, purché l'abitazione non risulti locata, né in alcun modo abitata. In tal caso è necessario far pervenire all'ufficio tributi del Comune di Vobarno, la richiesta allegando la certificazione della struttura relativa alla permanenza nel proprio Istituto dell'anziano o disabile di cui trattasi con indicata la data di decorrenza.

9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate parzialmente o totalmente come B.&B., casa vacanze, affittacamere, la tariffa, in riferimento al numero degli occupanti, è calcolata in base al numero complessivo dei posti letto dichiarati in sede di autorizzazione dell'esercizio.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria con possibilità di derogare ai limiti minimi e massimi stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nei casi stabiliti dalla legge o in base a specifica motivazione.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché il contribuente provveda a presentare apposita dichiarazione con allegata planimetria dei locali ove sia indicata la destinazione specifica di ciascuno di essi.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19. Scuole statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) si applica l'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune dalla normativa richiamata al comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti.

Art. 20. TARI giornaliera

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI giornaliera, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le sole riduzioni previste all'articolo 25 (inferiori livelli di prestazione del servizio).

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

Art. 21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI annuale e giornaliera è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.

3. Il Comune provvede a riversare alla Provincia di Brescia gli importi riscossi, al netto della commissione di legge, salvo modifiche normative.

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella quota fissa e nella quota variabile calcolata, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 24%;

- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la loro dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 24%;
 - c) abitazioni poste a una distanza superiore a 800 metri dal punto di conferimento all'interno della zona servita dal servizio rispetto al percorso stradale carrabile più breve: riduzione del 60%;
 - d) utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto: riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante di aver avviato il compostaggio domestico in maniera continuativa nell'anno di riferimento, corredata dalla documentazione attestante il possesso dell'apposito contenitore e dichiarando di accettare le verifiche da parte di incaricati dal Comune.
2. Per la fruizione delle agevolazioni tariffarie correlate al compostaggio di cui al comma 1 lettera d) si rimanda all'art.19 del Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.

Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La TARI si applica in misura ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile calcolata, alle utenze non domestiche adibite ad uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dall'ufficio Commercio del Comune su richiesta scritta del titolare.
3. La TARI si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile calcolata, del 4% per i banchi di mercato di beni durevoli e del 28% per i banchi di mercato di generi alimentari a condizione che lo smaltimento dei rifiuti avvenga in modo disciplinato dal Comune.

Art. 24. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa per le utenze non domestiche può essere ridotta nella parte variabile calcolata a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione della tariffa è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero e spetta nella misura del rapporto fra la quantità documentata di rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa per il coefficiente Kd della classe corrispondente di cui all'allegato A. La percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia superiore ovvero pari o inferiore a 0,5. La riduzione non potrà in ogni caso essere superiore al 34 % della sola parte variabile della tariffa.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il 31 Marzo dell'anno successivo consegnando la documentazione comprovante il recupero effettuato. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile calcolata, al 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 26. Agevolazioni sociali e ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. In riferimento all'art. 57-bis del D.L. n.124/2019, convertito dalla Legge n.157/2019, al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i *bonus* sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative.
2. Per la fruizione dell'agevolazione di cui al comma 1 si applicano le modalità di cui all'art.27.
3. Il Consiglio Comunale in applicazione all'art. 1 comma 660 della Legge n.147/2013 può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle già previste dalla normativa, assicurando adeguata copertura con risorse poste a carico del bilancio comunale.

Art. 27. Fruizione di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni e le agevolazioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione purché debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, fatte salve le specifiche prescrizioni del presente regolamento.
3. Le riduzioni e le agevolazioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 28. Versamenti e rateizzazioni

1. La TARI è versata in due rate, con facoltà del Comune di prevedere il versamento in unica soluzione.
2. Qualora alla scadenza della prima rata non fossero state ancora deliberate le tariffe per l'anno di riferimento, si applicano le tariffe in vigore l'anno precedente, con conguaglio sulla seconda rata.
3. Il Comune trasmette ai contribuenti, anche per posta semplice, invito di pagamento che indica le somme da versare, le scadenze e le modalità di pagamento, con allegato il modello di pagamento precompilato secondo le disposizioni di legge.
4. Il contribuente che si trovi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà può richiedere con istanza scritta, indicandone le ragioni ed entro la scadenza del versamento, la rateizzazione dei pagamenti delle somme dovute degli avvisi di pagamento, di avvisi di accertamento e relativi accessori.
5. L'istanza scritta di richiesta della rateizzazione deve essere trasmessa all'ufficio Tributi del Comune.
6. La rateizzazione viene concessa con atto del Funzionario Responsabile della Tari.
7. Il numero massimo di rate concedibili è pari a:
 - 2 rate mensili per importi fino a € 200,00;
 - 4 rate mensili per importi da € 201,00 fino ad € 500,00;
 - 6 rate mensili per importi oltre € 500,00.
8. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 30.000,00 il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria.
9. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 4, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 6 rate mensili.
10. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi devono dichiarare entro 30 giorni l'avverarsi di ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, detrazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni detrazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. Nel caso di più possessori o detentori dell'immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. La dichiarazione, da redigersi su appositi modelli predisposti dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la dichiarazione di variazione va presentata entro 30 giorni da quando sono intervenute le predette modificazioni.
5. Nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, qualora assegnato.
6. Il gestore dei servizi comuni dei centri commerciali integrati e di multiproprietà consegna annualmente al Comune, nei termini per la dichiarazione, una planimetria aggiornata del complesso e un elenco che indichi: a) le parti utilizzate in via esclusiva, specificando per ciascuna le rendite catastali, la destinazione d'uso, i possessori e gli occupanti, e la quota di parti comuni spettante; b) per le parti comuni, la superficie, la rendita catastale e la destinazione.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è consegnata presso gli uffici comunali, o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
9. Conservano validità le dichiarazioni già presentate ai fini TARSU, TARES o TARI, sempre che non siano intervenute variazioni rilevanti per l'applicazione del tributo.

Art. 30. Contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e gli eventuali soggetti conviventi per almeno sei mesi nell'anno non risultanti all'anagrafe, come colf e badanti;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti del nucleo familiare a cui appartiene;
 - c) l'ubicazione, indicando anche il numero civico e per le unità immobiliari a destinazione ordinaria il numero dell'interno, ove esistente, e gli identificativi catastali dell'utenza, compresa la rendita catastale;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, comprese anche le superfici non assoggettabili a tributo;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e gli identificativi catastali dei locali e delle aree, compresa la rendita catastale, anche relativamente alle superfici non assoggettabili a tributo;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, detrazioni o agevolazioni.
3. Gli uffici comunali (in particolare dell'Anagrafe, del Commercio e dell'Edilizia), in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31. Poteri del Comune

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile della TARI, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili in catasto il comune può considerare assoggettabile a TARI l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
5. Il Comune può procedere alla chiusura d'ufficio di un'utenza qualora ne emerga l'abbandono per almeno un anno, in particolare per l'assenza di consumi da pubblici servizi e per l'irreperibilità dell'utente.

Art. 32. Accertamento delle violazioni dichiarative

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, tramite apposito avviso motivato, da notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o nei casi previsti dalla legge tramite PEC, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata.
2. L'avviso di accertamento indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica. L'avviso avverte che le somme indicate vanno versate in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o

dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 33. Accertamento dell'inadempimento agli obblighi di versamento

1. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o nei casi previsti dalla legge tramite PEC e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.

2. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si rende dovuta, senza ulteriore atto, la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 32.

Art. 34. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione di tale violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Qualora i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione da € 100 a € 500, stabilita dall'art. 15 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Le sanzioni previste nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 35. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 36. Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente a pena di decadenza entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il contribuente ha diritto a compensare le somme della TARI a credito e a debito, di competenza del Comune, relative ad annualità differenti.

Art. 37. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della L. 296/2006 non si fa luogo a riscossione, accertamento e rimborso d'ufficio per somme complessivamente inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d'imposta o per conguaglio a seguito di chiusura della posizione.

Art. 38. Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune per il tributo dovuto, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente nelle forme di legge.
2. La riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti a ciò abilitati secondo le disposizioni contenute all'art. 52, comma 5, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero nelle ulteriori forme previste dall'ordinamento vigente.
3. Le somme dovute a titolo di tributo e interessi sono assistite dal privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2752 del codice civile.

Art. 39. Autotutela, accertamento con adesione contenzioso,

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, può annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione.
2. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
3. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni
4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla specifica normativa.
5. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 3 e 4 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal regolamento sulle entrate.

Art. 40. Trasmissione della documentazione

1. Gli atti e i documenti relativi all'applicazione della TARI potranno essere trasmessi al Comune mediante deposito diretto, oppure spediti con raccomandata A.R. o mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o mail.
2. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
3. Restano salve le disposizioni normative che disciplinano la notificazione degli atti.

Art. 41. Disposizioni finali e transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità del prelievo per la gestione dei rifiuti urbani (TARSU, TARES, TARI) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria e di rifiuti e ai principi del diritto tributario.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si intendono fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
5. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Categorie delle utenze non domestiche. ALLEGATO A

	<u>Comuni con più di 5.000 abitanti</u>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo, caserme
10	Ospedali
11	Uffici e agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie

24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club